



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 12 marzo 2013

Prot. n. 1130/ARA OR/ml

Oggetto: competenze professionali in  
“valutazioni di incidenza  
ambientale”. Direttiva n. 92/43/CEE  
e DPR n. 357/1997.  
**Circolare pubblica.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Presidenti delle Federazioni regionali  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

*e-mail*

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

*e-mail*

Ai componenti il Comitato Amministratore  
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

*e-mail*

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

*e-mail*

e, p.c. Al Presidente dell'AIN-Associazione  
Italiana Naturalisti

SEDE

*e-mail*

e, p.c. Al Presidente della FIBio-Federazione  
Italiana Biotecnologi

SEDE

*e-mail*

Con riferimento a diverse richieste relative a quanto in oggetto, da ultimo pervenute, si  
precisa in via riassuntiva quanto segue:

1. La “valutazione di incidenza” ambientale è stata introdotta dalla Direttiva 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” ed in particolare dall’art. 6.

**UFFICIO DI PRESIDENZA:** Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it)

**SEDE:** presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

2. La disposizione comunitaria è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 8 settembre 1997 n. 357, il cui art. 5 "Valutazione di incidenza" così recita (si riportano le sole parti salienti):

*"1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*

*2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono.....uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.*

*3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare.....i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*

*4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura.....*

*5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi.....i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.*

.....

*7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.”*

3. A seguito delle citate disposizioni, pertanto, la “valutazione di incidenza” è diventata una **procedura obbligatoria** per qualunque intervento od attività che si svolga nelle aree configurate come SIC-Siti di Importanza Comunitaria, come ZSC-Zone speciali di conservazione e come ZPS-Zone di protezione speciale (*Rete Natura 2000*), il tutto per garantire la salvaguardia della flora, dell'avifauna nello specifico e della fauna più in generale. Peraltro il numero di queste Zone è notevole (*oltre 600*) mentre i SIC individuati dalle Regioni sono 2.300.
4. In base all'art. 6 c. 5 del DPR n. 120/2003 le Regioni e le Province autonome, per i loro territori di interesse, devono definire le modalità di presentazione delle “valutazioni di incidenza”; si tratta in genere di prescrizioni di carattere tecnico-normativo e redazionali che chiedono, per essere svolte, **puntuali conoscenze agronomiche botaniche, zoologiche forestali, geologiche e paesaggistiche**.
5. Si tratta, come si vede, di conoscenze e competenze **interdisciplinari**, che fanno capo a **figure professionali** che provengono da percorsi di studio plurimi (*Scienze naturali, Ingegneria ambientale, Pianificazione territoriale ed ambientale, Agraria, Scienze forestali, ecc.*), i quali peraltro **conducono tutti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**.
6. Con la premessa di cui al punto precedente, resta da vedere se le “valutazioni di incidenza” -a prescindere dalle capacità acquisite in esito ad un determinato corso di studi- siano riservate ad una specifica categoria costituita in Albo; nell'ordinamento italiano infatti talune attività professionali (*definite come “riservate”*) sono svolgibili esclusivamente da soggetti in possesso di una specifica abilitazione ed iscritti in determinati Albi.  
Al riguardo va precisato che, ad un attento esame, la legge **non riserva a nessuna categoria professionale, in particolare, le “valutazioni di incidenza ambientale”**.

Accertata questa ultima circostanza, alla materia si devono perciò applicare i principi contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 345/93 e n. 418/96 che escludono “...una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica” ovviamente nei casi in cui la legge non li preveda espressamente, per ragioni di pubblico interesse.

In conclusione **le attività di “valutazione di incidenza ambientale” rientrano certamente nelle attività tipiche degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, che le svolgeranno secondo le competenze formative di provenienza e quelle professionalizzanti acquisite con il superamento dell’esame di abilitazione, avendo sempre cura, ove lo studio di incidenza tratti questioni di elevata complessità, tali da richiedere cognizioni scientifiche particolari, di integrare la valutazione con il concorso e la firma di professionisti *-del medesimo ovvero anche di diverso Albo-* tipicamente in possesso delle ulteriori, particolari competenze eventualmente necessarie.

Si coglie altresì l’occasione per precisare come risultino perciò prive di fondamento giuridico (e tecnico) le pretese di alcune categorie di ritenere a se riservate le attività connesse alle “valutazioni di incidenza”: come detto nessuna “riserva” professionale esiste e le “valutazioni di incidenza” sono svolgibili da tutti gli iscritti negli Albi di settore in possesso di professionalità specifica nelle materie indicate al precedente punto 5.

Anche la giurisprudenza è sul punto concorde; fra le altre si evidenzia la sentenza n. 803/2009 del TAR Umbria, in un ricorso promosso dall’Ordine degli Agronomi e Forestali contro l’Amministrazione regionale, precisamente in materia di “valutazioni di incidenza”, dove il TAR ha respinto le pretese dell’Ordine ricorrente, ritenendo invece legittima la previsione regionale secondo cui:

***“La Relazione di Incidenza dovrà essere redatta da figure professionali, anche plurime, competenti ai fini dello specifico studio e in particolare nelle materie: botanica, zoologia, ecologia, forestale, agraria, geologia e paesaggio”***

dunque nessuna riserva è concessa a nessuna categoria, ma spazio alle competenze specifiche di tutti i professionisti ordinistici iscritti negli Albi di settore. Per completezza si allega la citata sentenza TAR Umbria n. 803/2009.

Si invitano i Presidenti e Consiglieri in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente Circolare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Roberto Orlandi)

*Allegato: Sentenza TAR Umbria n. 803/2009.*

N. 00803/2009 REG.SEN.  
N. 00009/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Lietta Calzoni e Federico Lucarelli (subentrati in corso di giudizio all'originario difensore), con domicilio eletto presso l'avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

*contro*

Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Caselli, Paola Manuali, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30;

*per l'annullamento*

(a) con il ricorso principale:

-della deliberazione della Giunta Regionale n.1274 del 29 settembre 2008 avente ad oggetto "Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti" pubblicata nel BURU n.50 del 12 novembre 2008 e nel sito internet dell'Ente;

(b) con i motivi aggiunti depositati l'8 aprile 2009:

-della DGR n. 5 dell'8 gennaio 2009 pubblicata nel B.U. serie generale n. 4 del 28 gennaio 2009 in modifica ed integrazione della DGR n. 1274 del 2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti;  
- di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti a quello che precede.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La direttiva comunitaria n. 43 del 1992, art. 6, e il d.P.R. n. 357/1997, art. 5, richiedono che ogni progetto territoriale, urbanistico, agricolo, venatorio, etc., che concerna determinati siti e aree di interesse ambientale, sia accompagnato da un documento denominato "valutazione di incidenza ambientale" con i contenuti meglio specificati nelle suddette fonti.

Il d.P.R. n. 357/1997 (modificato in parte qua nel 2003) demanda alle Regioni il compito di dettare le modalità operative di redazione e presentazione della "valutazione di incidenza", nonché della sua verifica da parte dell'autorità amministrativa.

La Regione Umbria vi ha provveduto con la delibera di Giunta Regionale n.1274 del 29 settembre 2008.

2. Detta delibera è stata impugnata, con il ricorso in epigrafe, dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Perugia,

con specifico riferimento ad alcuni passaggi di cui si tratterà più avanti.

Contemporaneamente alla notifica del ricorso, la Giunta Regionale ha adottato la delibera n. 5 dell'8 gennaio 2009, modificando (fra l'altro) i punti controversi.

L'Ordine ricorrente ha quindi proposto "motivi aggiunti" contestando la legittimità della nuova formulazione della delibera.

La Regione resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti essepandone l'inammissibilità e contestandone la fondatezza nel merito.

3. Nella versione originaria, i passi che avevano provocato la reazione dell'Ordine ricorrente erano i seguenti:

(a) quelli nei quali si affermava che «la dichiarazione di non-incidenza dovrà essere redatta da laureati in discipline scientifiche attinenti le scienze botaniche, zoologiche, ecologiche, agrarie, forestali e geologiche; in ogni caso alla sua redazione dovranno obbligatoriamente contribuire sia botanici che zoologi, laureati nelle suddette discipline scientifiche, con specifica e documentata esperienza scientifica e professionale rispettivamente nei campi floristico-fitosociologico e faunistico-zoocenotico» (identiche prescrizioni erano fatte per la redazione della valutazione di incidenza).

(b) quello nel quale la Giunta dava mandato al Dirigente del Servizio X «di attivare le procedure per l'istituzione di un albo regionale delle figure professionali adeguate alla redazione degli studi per la valutazione di incidenza, in applicazione della normativa di settore».

4. Con la delibera n. 5/2009, le espressioni sopra indicate alla lettera (a) sono state sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione e la relazione di non-incidenza dovranno essere redatte da figure professionali, anche plurime, competenti ai fini dello specifico studio e in particolare nelle materie: botanica, zoologia, ecologia, forestale, agraria, geologia e paesaggio»; allo stesso modo sono state cambiate le prescrizioni

relative alla relazione di incidenza.

Il punto sopra indicato alla lettera (b) è stato soppresso.

5. Prima di entrare nel merito delle contestazioni sollevate dall'Ordine ricorrente, ci si deve dare carico dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione.

L'eccezione è prospettata con riferimento alla circostanza che il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato, intendendosi per tali gli appartenenti alle categorie professionali indicate nella delibera regionale, e per essi i rispettivi organismi rappresentativi.

Il Collegio ritiene infondata l'eccezione in quanto le espressioni oggetto di contestazione non sono tali da identificare con precisione alcun soggetto controinteressato, vuoi inteso come persona fisica, vuoi come organizzazione di categoria. E ciò è tanto più evidente ove si consideri il senso delle censure svolte dal ricorrente, che sono orientate essenzialmente a denunciare la pretesa della Regione di interferire – al di fuori delle sue competenze – nella disciplina dell'esercizio delle libere professioni.

6. Passando dunque al merito, si osserva innanzi tutto che relativamente al ricorso introduttivo si è determinata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse, in quanto tutti i passi oggetto di censura sono stati sostituiti o addirittura (come nel caso della previsione di un "albo regionale") soppressi.

7. Resta da prendere in esame l'atto di "motivi aggiunti", intesi come impugnazione dell'atto sopravvenuto, secondo l'art. 1, comma 1, della legge 205/2000.

Tale impugnazione è manifestamente infondata e/o inammissibile per difetto d'interesse, in quanto sotto nessun profilo e in nessun modo il nuovo testo incide sulle prerogative dell'Ordine ricorrente e/o sugli interessi legittimi dei suoi iscritti.

Esso infatti non pretende di disciplinare "contra legem" o "praeter legem" alcun

esercizio professionale, ma si limita a disporre che, per essere presi in considerazione dalla Regione, determinati documenti tecnici dovranno essere redatti da «figure professionali» (leggasi: professionisti) competenti in determinate materie.

Vi è dunque un implicito, ma tuttavia chiaro, rinvio alle disposizioni vigenti in materia di abilitazione professionale, in nessun modo derogate o disattese dalla delibera regionale.

Pertanto, nella misura in cui taluna delle materie elencate sia riservata ai soggetti titolari di una determinata abilitazione professionale e iscritti ad un determinato albo, tale riserva non è intaccata dalla delibera regionale. Se siffatte riserve sussistano, e quale ne sia l'estensione, è questione che ovviamente non fa parte della materia del contendere.

8. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti va respinto.

Le spese relative al ricorso introduttivo possono essere compensate, in quanto la Regione ha modificato l'atto impugnato nello stesso giorno in cui è stato notificato il ricorso, il che, considerato il modus operandi della Giunta regionale, lascia intendere che l'iniziativa di modificare la delibera era stata già presa prima della notifica (e non è detto che quel ricorso fosse da accogliere, o lo fosse per intero).

Le spese relative al ricorso per motivi aggiunti vanno invece poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, con compensazione di spese.

Rigetta il ricorso per motivi aggiunti e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della Regione, liquidandole in Euro 2.000, oltre agli

accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Annibale Ferrari, Consigliere

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO